



## **IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'Ordinanza dell'allora Autorità Portuale di Napoli n. 6 del 30 luglio 1999, con la quale è stato disposto che il cancello di accesso all'arenile di Posillipo, ubicato in Napoli alla via Sermoneta n.19/D, delimitante l'area demaniale marittima da quella di pertinenza comunale, debba essere chiuso mediante apposito lucchetto di sicurezza negli archi orari meglio specificati nel medesimo provvedimento;
- VISTA** la nota n. 26591 del 28.10.2022 con la quale la AdSP MTC ha richiamato l'attenzione della società Bagno Elena s.r.l. ad ottemperare alle disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza riguardo gli obblighi di apertura e chiusura del cancello di accesso all'arenile disciplinato con ordinanza 6/99 sopracitata;
- VISTA** la Circolare dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n.19898/2021 con la quale si ritiene possibile consentire, per il solo trimestre luglio-agosto-settembre 2021, l'installazione di strutture amovibili stagionali a tutti gli stabilimenti balneari che ne abbiano fatto o che ne facciano richiesta, purché vengano rispettate idonee misure di sicurezza correlate ai rischi connessi a fenomeni naturali idrogeologici e ciò nelle more della redazione del Piano di Gestione del sistema costiero;
- VISTA** la nota, assunta al protocollo AdSP MTC al n.26636 del 31.10.2022, con la quale la Società Bagno Elena, nel comunicare di aver provveduto ad ottemperare ad aprire/chudere il cancello in questione secondo le disposizioni di cui all' Ordinanza n.6/99, ha evidenziato di aver sospeso completamente la propria attività di gestione del proprio stabilimento balneare e, ciò, in ossequio alle prescrizioni dettate dal Comune di Napoli nell'ambito della SCIA n. 00422200634-28032022 ove si consentiva l'apertura dello stabilimento balneare solo per il trimestre luglio- settembre 2022, per i medesimi rischi oggetto della circolare da ultimo citata;
- ATTESO** il riconoscimento, da parte degli Enti competenti, di alto rischio idrogeologico all'area demaniale marittima dell'arenile di Posillipo accessibile tramite il cancello di cui all'ordinanza n.6/99;
- TENUTO CONTO** che il Piano di Gestione del sistema costiero non risulta essere ancora definito;
- RITENUTO**, pertanto, opportuno, nelle more della definizione del Piano di Gestione del sistema costiero, tutelare la pubblica e privata incolumità da eventuali rischi di natura idrogeologica, limitando l'accesso alla spiaggia libera, mediante una modifica dell'ordinanza n.6/99 nella parte relativa al periodo di apertura del cancello di accesso, alla stregua delle misure adottate dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale e dal Comune di Napoli per gli stabilimenti balneari;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**  
Dr. Ugo VESTRI



**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Arch. Giuseppe GRIMALDI

**ORDINA**

**Articolo unico**

A parziale modifica dell'ordinanza n.6/99 citata in premessa, l'art.1 è sostituito dal seguente:

*"Art.1 – Il cancello deve essere chiuso mediante apposito lucchetto di sicurezza. Nel periodo luglio-agosto-settembre detto cancello deve essere aperto dalle ore 08.00 alle ore 19:00, per consentire l'accesso alla spiaggia libera ivi esistente alla collettività, in conformità con i protocolli di intesa stipulati con il Comune di Napoli. Le relative operazioni di chiusura e di apertura devono essere effettuate a cura della s.r.l. Bagno Elena".*

Napoli, 10.11.2022

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA